REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 31

mercoledì, 22 giugno 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 giugno 2022, n. 20

Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 giugno 2022, n. 20

Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

> Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta

la seguente legge statutaria:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto.
- Art. 2 Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 35 l'articolo dello Statuto;

Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

Considerato quanto segue:

- 1. A seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;
- 2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di

- collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell'esercizio dell'azione amministrativa;
- 3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l'ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l'altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni.
- 4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo.
- 5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla presidenza della regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.
- 6. Dinanzi all'ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al Presidente stesso;
- 7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;

Approva la presente legge

Art. 1 Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto

- 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.
- 2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.".

Art. 2

Sottosegretario alla presidenza Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto

1. Dopo l'articolo 34 dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 34 bis Sottosegretario alla presidenza

- 1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
- 2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.".

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

GIANI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 18 febbraio 2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 32

divenuta

Proposta di legge statutaria del Consiglio regionale 3 novembre 2020, n. 1

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Approvata con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021

Messaggio della Commissione in data 2 febbraio 2022 **Approvata** con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022

Firenze, 17 giugno 2022

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo 10

Interlinea esatta 13 pt

Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A